



CRITER – Il Catasto regionale degli impianti termici ed il sistema di controllo dell’efficienza energetica

Modena, 20/11/2019

Dott. Valerio Negro, ART – ER Divisione Sviluppo Territoriale Sostenibile




Regione Emilia-Romagna





Di cosa parleremo

1. *Il Catasto regionale degli impianti termici (CRITER)*
2. *Il sistema di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici*





Di cosa parleremo

1. ***Il Catasto regionale degli impianti termici (CRITER)***
2. *Il sistema di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici*

IL CONTESTO NORMATIVO

Costituzione della Repubblica Italiana
modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001

Titolo V - Le regioni, le province, i comuni - Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Sono materie di legislazione CONCORRENTE quelle relative a:

...

- produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

...

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, ... **provvedono all'attuazione e all'esecuzione ... degli atti dell'Unione europea** ...



Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26

“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”



Evoluzione Quadro Normativo



Direttive EU

Direttiva 2002/91/CE
"RENDIMENTO ENERGETICO EDIFICI"

Direttiva 2010/31/UE
"PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI"

Direttiva 2018/844/UE
"PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI"

?



Stato italiano
Ministeri competenti

Legge 10/1991
NORME ATTUAZIONE PIANO ENERGETICO

DPR 412/1993
REGOLAMENTO IMPIANTI TERMICI

DLgs 192/05 s.m.i.
RECEPIMENTO DIR 2002/91/CE

DL 63/2013 - L.90/2013
RECEPIMENTO DIR 2010/31/UE

DPR 74/2013
REGOLAMENTO IMPIANTI TERMICI

DM 10/02/2014
ADOZIONE MODELLI REGIONALI LIBRETTO DI IMPIANTO E DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA



Regione Emilia Romagna

DGR 387/2002
ATTO DI COORDINAMENTO

L.R. 26/2004 s.m.i.
DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA REGIONALE

DAL 156/2008
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L.R. 7/2014
LEGGE COMUNITARIA 2014
MODIFICA L.R. 26/2004

R.R. 1/2017 s.m.i.
REGOLAMENTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI

D.G.R. 614/2017
ADOZIONE MODELLI REGIONALI LIBRETTO DI IMPIANTO E DEI RAPPORTI DI

Adozione Direttiva 2010/31/UE

Direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010
sulla prestazione energetica nell'edilizia
(rifusione)



LA NUOVA DIRETTIVA ADESSO LA PRECEDENTE DIRETTIVA 2002/91/CE

La Direttiva 2010/31/UE (maggio 2010) integra e sostituisce la Direttiva 2002/91/CE Energy Performance Building Directive, (EPBD).

La Direttiva ha i medesimi scopi della precedente ma con alcune integrazioni che riguardano i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (es. introduzione degli Edifici a energia quasi zero)

Il recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano avviene tramite il D.Lvo n. 63/2013 convertito nella Legge n. 90/2013.

La legge n. 90/2013 modifica il D.Lvo n. 192/2005

Il DPR n. 74/2013

il DPR 74/2013 è un regolamento attuativo che disciplina le attività di, **esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici** per la climatizzazione degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda

È uno dei decreti attuativi previsti dal D.Lvo n. 192/2005 (*art. 4, comma 1, lettere a) e c)*)

Sono regolamentati:

- Valori massimi di temperatura ambiente e limiti di esercizio
- Criteri per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici
- **Istituzione del Catasto regionale degli impianti termici a livello regionale**
- Controllo e manutenzione degli impianti termici
- Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
- Ispezioni sugli impianti termici
- Competenze delle Regioni e delle Province autonome
- Sanzioni

**LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014**

TITOLO II

Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)

QUALI MODIFICHE?

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 26

TITOLO IV - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

Capo I - Attuazione della direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Capo II - Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia

Capo III - Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza energetica

L. R. 26/2004 e s.m. *Capo II - Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia*

Art. 25 quater

In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al DPR 74/2013 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs n. 192/2005*) è prevista l'adozione di un apposito **Regolamento regionale** con il quale viene ridefinito il quadro normativo regionale in materia

Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1

“Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.” .

le cui disposizioni sono entrate in vigore il 1° giugno 2017.

Regolamento regionale n. 1 del 03/04/2017

Il Regolamento disciplina:

- a) le condizioni ed i limiti da rispettare nell'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- b) le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e le relative responsabilità;
- c) il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b), realizzato dalla Regione e basato su attività di accertamento ed ispezione degli impianti stessi, al fine di garantire la loro adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- d) il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui alla lettera c), che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
- e) i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER), con riferimento al censimento degli impianti stessi, allo svolgimento dei periodici controlli di efficienza energetica e dei relativi risultati, nonché delle attività di accertamento ed ispezione condotte dalla Regione.

Il regolamento è stato modificato con DPGR n. 116/2018

Il Catasto regionale degli impianti termici



1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.
2. Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici.
3. Il catasto degli impianti termici e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico , accessibile in ambiente web in un'area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna. L'accesso al catasto informatizzato dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una loro adeguata profilatura.
4. *...omissis...*
5. Ai fini della costituzione e dell'aggiornamento sistematico del catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente regolamento avviene in forma esclusivamente informatica

Portale CRITER

(<http://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/catasto-impianti>)



Energia

Seguici su  

Cerca nel sito



Aree tematiche ▾

Come fare per

Leggi Atti Bandi ▾

Piani Programmi Progetti



Catasto regionale impianti termici - CRITER

Condividi



☰ INDICE DEI CONTENUTI

[Catasto regionale degli impianti termici - CRITER](#)

[A chi rivolgersi](#)

[Per approfondire](#)

[Manuali per l'utilizzo dell'applicativo CRITER](#)

In questa sezione

[Operazione Calore pulito - CRITER](#)

Il 1° giugno 2017 sono entrate in vigore le disposizioni del DPGR n. 42/2017 (successivamente modificato con DPGR n. 116/2018) riportante il [Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1](#) e i relativi [Allegati \(pdf, 2.3 MB\)](#), che riporta le disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Ai sensi di quanto previsto dalla [Legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004](#), il citato regolamento disciplina:

Catasto regionale degli impianti termici CRITER

CHE COS'È IL CRITER?

Il catasto regionale degli impianti termici, denominato CRITER, è un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, in cui confluiscono e vengono aggiornati i dati relativi agli impianti termici presenti sul territorio regionale, mediante la registrazione dei Libretti di impianto con relativa targatura e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica.

FINALITÀ DEL CRITER:

- ✓ consente alla Regione di svolgere in maniera efficace le attività di accertamento ed ispezione, ai sensi della normativa vigente, al fine di garantire l'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti;
- ✓ consente alla Regione di disporre di informazioni utili per le attività di pianificazione e programmazione del settore energetico regionale.

Il Libretto di impianto

Gli impianti termici devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” redatto sulla base del modello regionale adottato con DGR 614/2017.

Il libretto di impianto viene predisposto e REGISTRATO presso il CRITER con le modalità seguenti:

a) per gli **IMPIANTI DI NUOVA INSTALLAZIONE**, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto della messa in servizio dell’impianto stesso, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto;

b) per gli **IMPIANTI ESISTENTI**, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manuttrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto, e comunque non oltre il **31 dicembre 2019**, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell'art. 27 regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima



Obblighi del **Responsabile di impianto**:

- ✓ Il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato è tenuto a richiedere la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati
- ✓ a tal fine, il Responsabile dell’impianto ha l’obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza
- ✓ o di rendere disponibili al manutentore o all’installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell’immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD)

Quali impianti soggetti alle disposizioni regionali?

Sono soggetti agli obblighi previsti dal Regolamento Regionale n°1/2017:

- generatori alimentati a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi, liquidi o gassosi) di potenza
- termica maggiore o uguale a 5 kW;
- generatori alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette) di potenza termica maggiore o uguale a 5 kW;
- pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata
- con potenza termica utile complessiva superiore a 12 kW;
- gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti con potenza frigorifera utile complessiva superiore a 12 kW;
- scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
- cogeneratori e trigeneratori;
- scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
- stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante esclusivamente nel caso in cui siano fissi e la somma delle potenze degli
- apparecchi installati nella singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 5 kW.

Sono invece esclusi dagli obblighi:

- cucine economiche, termo cucine, caminetti aperti;
- scaldacqua unifamiliari;
- gli impianti inseriti in cicli di processo, ovvero gli impianti di produzione di calore non destinati alla climatizzazione degli ambienti.

Targatura degli impianti termici

- ✓ Ai fini della costituzione del catasto degli impianti termici CRITER è obbligatoria la **Targatura** degli impianti termici
- ✓ La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un **codice rilasciato dall'applicativo CRITER**, da associare a libretto di impianto.
- ✓ La Targatura viene effettuata dagli operatori del settore durante la registrazione del libretto di impianto. **Le targhe impianto vengono scaricate gratuitamente dal portale CRITER** mediante apposita funzionalità prevista.
- ✓ Nel caso di impianti composti da più generatori che condividono lo stesso sistema di distribuzione, il codice targatura dell'impianto è **unico**.
- ✓ È vietato associare una nuova targa ad impianti già precedentemente targati da altri operatori.

ESEMPIO CODICE
TARGATURA IMPIANTO

 Regione Emilia-Romagna



Codice Targatura:
A693347E-AC6A-490E-AC27-9423A495EF73

critER

CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI EMILIA ROMAGNA


Profili di accesso CRITER

CHI ACCEDE AL CRITER?

L'accesso al catasto dei diversi soggetti interessati avviene sulla base di una profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza e nei casi previsti dalla normativa, identificati in:

- ✓ **Imprese di installazione e manutenzione**, per il caricamento dei libretti di impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché la consultazione e l'estrazione e dei dati relativi agli impianti di propria competenza;
- ✓ **Ispettori**, incaricati della attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento dei rapporti di ispezione nonché la consultazione e l'estrazione dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;
- ✓ **Responsabili di impianto, o Terzi responsabili** qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l'estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza (es. cambio nominativo responsabile impianto);
- ✓ **Enti locali**;
- ✓ **Distributori di combustibile**, per il caricamento dei dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti forniti.

Interoperabilità CRITER





Di cosa parleremo

1. *Il Catasto regionale degli impianti termici (CRITER)*
2. *Il sistema di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici*

Il controllo degli impianti termici

I controlli da eseguire sull'impianto, ai sensi della normativa vigente sono di due tipi:

1. Interventi di controllo funzionale e manutenzione (art. 14 R.R. 1/2017)

Questi interventi hanno la finalità di preservare nel tempo la prestazione degli apparecchi e/o componenti ai fini della sicurezza e della funzionalità

2. Controlli di efficienza energetica (art. 15 R.R.1/2017)

Valutazione il rendimento energetico ai fini del contenimento dei consumi energetici

Le operazioni di controllo funzionale ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 per la specifica tipologia di impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manuttrice devono inoltre essere certificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

Controllo di efficienza energetica



Il controllo di efficienza energetica dell'impianto è obbligatorio:

- ✓ per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiore di 10 kW;
- ✓ per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW;
- ✓ sugli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza.

Tale controllo riguarda:

- il sottosistema di generazione;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
- la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.

Quando devono essere eseguiti i controlli di efficienza energetica?

I controlli di efficienza energetica devono essere effettuati di norma in occasione degli interventi di controllo funzionale e manutenzione, integrandone le finalità, rispettando le cadenze indicate nella seguente tabella.

Tipologia del sottosistema di generazione	Alimentazione	Potenza termica (kW) ^{(1) (3)}	Cadenza controlli obbligatori di efficienza energetica (anni)	Rapporto controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore a fiamma (anche ibridi)	Generatori alimentati con combustibile liquido o solido	$P \geq 10$	1	Rapporto tipo 1
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	$P < 35$	2 ⁽⁴⁾	
		$P \geq 35$	1 ⁽⁵⁾	
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta	$P < 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	$P \geq 12$	2	
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P \geq 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	$P_{el} < 50$ ⁽²⁾	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$ ⁽²⁾	2	

(1) P - Potenza termica utile nominale

(2) Pel - Potenza elettrica nominale

(3) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(4) Per generatori con un'anzianità di installazione superiore a quattro anni (per i generatori di nuova installazione, il primo controllo di efficienza energetica è obbligatorio dopo quattro anni, i successivi con la cadenza indicata)

(5) Per generatori con un'anzianità di installazione superiore a due anni (per i generatori di nuova installazione, il primo controllo di efficienza energetica è obbligatorio dopo due anni, i successivi con la cadenza indicata)

Il contributo regionale: il “Bollino calore pulito”



Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti alla Regione Emilia-Romagna, denominato “**Bollino Calore Pulito**”.

Il contributo è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale ed è diversificato in base alla potenza degli impianti, come indicato nella seguente tabella.

GENERATORI A FIAMMA (escluso biomassa legnosa)	
Fascia di potenza (kW)	Contributo (euro)
P < 35	7,00
35 < P < 100	28,00
101 < P < 300	56,00
P > 300	98,00

ALTRI GENERATORI: COGENERATORI	
Fascia di potenza (kW)	Contributo (euro)
P > 10	56,00

In attesa della pubblicazione delle pertinenti norme UNI per la misurazione in opera del rendimento di efficienza energetica, non sono soggetti al pagamento del contributo regionale "Bollino calore pulito" gli impianti costituiti da:

- ✓ **apparecchi alimentati con biomassa legnosa** (pellet, cippato, etc.);
- ✓ **macchine frigorifere e/o pompe di calore;**
- ✓ **sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.**

Autorità competenti

Compete alla Regione Emilia-Romagna l'attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici, ivi compresa la realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti

La Regione ha affidato le funzioni e le competenze di cui sopra all'**Organismo regionale di Accreditamento ed Ispezione**

ORGANISMO REGIONALE DI ACCREDITAMENTO ED ISPEZIONE

Istituito con la Legge regionale n. 26/2004

Principali funzioni:

- a) Implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale denominato Catasto regionale degli impianti termici (CRITER)
- b) Attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici
- c) Gestione del sistema di accreditamento dei soggetti di cui alla lettera b)
- d) Realizzazione dei programmi di verifica periodica degli impianti termici ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del RR 1/2017

Le funzioni di Organismo di Accreditamento ed Ispezione sono affidate alla Società «in house»


ART-ER s.c.p.a.

ORGANISMO REGIONALE DI ACCREDITAMENTO ED ISPEZIONE

Istituito con la Legge regionale n. 26/2004

Principali funzioni:

- a) Implementazione, gestione e aggiornamento del sistema informativo regionale denominato Catasto regionale degli impianti termici (CRITER)
- b) Attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei requisiti dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione sugli impianti termici
- c) Gestione del sistema di accreditamento dei soggetti di cui alla lettera b)
- d) Realizzazione dei programmi di verifica periodica degli impianti termici ai fini della irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 25 del RR 1/2017



1. Accertamento documentale

2. Ispezione sugli impianti termici

Accertamento degli impianti termici



Autorità competente:

Organismo regionale di Accreditamento ed ispezione

In cosa consiste l'attività di accertamento?

L'attività di accertamento consiste nell'esame e valutazione dei dati riportati sul libretto di impianto e sui rapporti di controllo dell'efficienza energetica registrati nell'ambito del catasto regionale CRITER, al fine di accertare, in via esclusivamente documentale, che gli impianti rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente

Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 kW e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica è sostitutivo dell'ispezione.

Ispezione degli impianti termici

Autorità competente: Organismo regionale di Accreditamento ed ispezione

Sono soggetti ad ispezione gli impianti termici sia autonomi sia centralizzati:

- ✓ di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 10 kW
- ✓ di climatizzazione estiva maggiore o uguale a 12 kW
- ✓ gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria di qualunque potenza

PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI IMPIANTI TERMICI

Le ispezioni in campo degli impianti termici sono programmate secondo i criteri sotto riportati e non prevedono un costo a carico del responsabile dell'impianto:

1. impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica;
2. generatori con anzianità superiore a 15 anni;
3. Impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido (con $P_n \geq 100$ kW: ispezioni sul 100% ogni due anni con $20 < P_n < 100$ kW: ispezioni sul 100% ogni quattro anni);
4. impianti dotati di generatori a gas con $P_n \geq 100$ kW: ispezioni sul 100% ogni quattro anni;
5. impianti dotati di macchine frigorifere $P_n \geq 100$ kW: ispezioni sul 100% ogni quattro anni;
6. impianti soggetti al controllo di efficienza energetica per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato C del regolamento regionale n. 1/2017

Il programma annuale prevede la ispezione sugli impianti che non risultano ancora registrati nel catasto regionale degli impianti termici.

Le attività di ispezione possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile con onere a carico del Responsabile di impianto.

Ispezione degli impianti termici

In cosa consiste l'attività di ispezione?

L'ispezione è finalizzata:

- ✓ a verificare **l'osservanza alle norme** relative al contenimento dei consumi energetici nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici;
- ✓ comprende una **valutazione dell'efficienza energetica del generatore**;
- ✓ una **stima del suo corretto dimensionamento** rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile;
- ✓ una **consulenza sui possibili interventi** atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

Le ispezioni sono effettuate da personale operante su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed Ispezione, individuato da questo anche all'esterno della propria struttura organizzativa

L'Organismo di Accreditamento ed Ispezione istituisce e mantiene aggiornato un elenco dei soggetti accreditati per l'esecuzione delle attività di ispezione

I criteri saranno stabiliti dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione

Ispezione degli impianti termici

I programmi annuali di ispezione sono approvati dal Dirigente responsabile del servizio competente della Regione Emilia-Romagna.

Il programma riporta:

- a) gli introiti derivanti dal pagamento da parte del responsabile di impianto durante l'anno precedente;
- b) Sulla base delle risorse di cui alla lettera a):
 - ✓ Il numero e la tipologia di ispezioni di cui è prevista la realizzazione
 - ✓ Le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'Organismo regionale di Accreditamento ed ispezione per la realizzazione del programma ed i relativi costi

Il primo programma viene predisposto entro il 31 dicembre 2017 con riferimento alle attività di controllo da realizzarsi nell'anno 2018

Entro il 30 dicembre di ogni anno, l'Organismo di accreditamento ed ispezione definisce un programma delle ispezioni da effettuare nel corso dell'anno successivo

Accreditamento tecnici ispettori

Le ispezioni sono effettuate da personale operante su incarico dell'Organismo di Accreditamento ed ispezione

L'Organismo istituisce e mantiene aggiornato l'elenco dei soggetti accreditati per l'esecuzione delle attività di ispezione

I criteri sono stabiliti dal medesimo Organismo e sono stati resi noti mediante la pubblicazione del Disciplinare di Accreditamento Ispettori (<http://energia.regione.emilia-romagna.it/servizi-on-line/criter>)

Catasto regionale impianti termici Regione Emilia-Romagna

DISCIPLINARE ACCREDITAMENTO ISPETTORI

REV.2 - 06/02/2018

eritER

CATASTO REGIONALE IMPIANTI TERMICI EMILIA ROMAGNA

Comunicazione sugli impianti riforniti

- ✓ I distributori di combustibile comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture di combustibili
- ✓ In fase di prima attuazione i distributori di combustibile per gli impianti termici dovranno comunicare alla Regione i suddetti dati entro 90 giorni della scadenza di cui all'art. 5 comma 5 lettera b)
- ✓ I gestori delle reti di riscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile
- ✓ La comunicazione avviene in forma esclusivamente informatica



Grazie per l'attenzione

